

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 dicembre 1996 *

Nella causa T-18/95,

Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, società di diritto tedesco, con sede sociale in Brema (Germania),

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., società di diritto tedesco, con sede sociale in Amburgo (Germania),

con gli avv. ti Erik A. Undritz, Gerrit Schohe e Helge Schäfer, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Baden, 34 B, rue Philippe II,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

interveniente,

* Lingua processuale: il tedesco.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Booß, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor David Anderson, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

e

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, direttore aggiunto della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 16 novembre 1994, n. 2791, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie (GU L 296, pag. 33),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J. L. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Sfondo giuridico

1 Un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105).

- 2 Secondo il regolamento n. 404/93, le banane prodotte nella Comunità (in prosieguo: le «banane comunitarie»), le banane prodotte in alcuni degli Stati con i quali la Comunità ha concluso la Convenzione di Lomé (in prosieguo: le «banane ACP») e le banane prodotte in altri Stati (in prosieguo: le «banane di paesi terzi») sono sottoposte a tre regimi differenti.
- 3 Per quanto riguarda le banane comunitarie, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 404/93 stabilisce che «il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 854 000 t» (all'anno).
- 4 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, sub 1), le importazioni tradizionali dagli Stati ACP (in prosieguo: le «banane ACP tradizionali») corrispondono ai quantitativi, stabiliti in allegato al regolamento n. 404/93, di banane esportate da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità. Le banane esportate dagli Stati ACP che superano tali quantitativi (in prosieguo: le «banane ACP non tradizionali») sono trattate come le banane di paesi terzi, salvo il fatto che sono soggette a dazi meno elevati.
- 5 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 dispone che per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. In taluni casi, tale contingente può essere adeguato.

- 6 Per il 1994 il contingente tariffario è stato portato a 2 118 000 tonnellate dal regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 1994, n. 2352, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario per il 1994 e all'istituzione, per lo stesso anno, di un periodo supplementare per la presentazione di domande di titolo di importazione di banane nel corso del quarto trimestre (GU L 254, pag. 61).
- 7 Secondo l'art. 19 del regolamento n. 404/93, il contingente tariffario è aperto in ragione del 66,5% per la categoria degli operatori che smerciano banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), in ragione del 30% per la categoria degli operatori che smerciano banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B), e in ragione del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria C).
- 8 Il 10 settembre 1994 la tempesta tropicale Debbie ha causato danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa, nonché negli Stati ACP di Santa Lucia e della Dominica.
- 9 A seguito di tale tempesta, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 16 novembre 1994, n. 2791, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie (GU L 296, pag. 33; in prosieguo: il «regolamento n. 2791/94» o il «regolamento impugnato»).
- 10 L'art. 1 del regolamento n. 2791/94 dispone:

«1. Il contingente tariffario di 2 118 000 t/peso netto fissato per il 1994 è portato a 2 171 400 t/peso netto.

2. La quantità addizionale di 53 400 t/peso netto è assegnata agli operatori stabiliti in applicazione dell'articolo 2 con la seguente ripartizione:

a) 30 000 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Martinica,

b) 5 900 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Guadalupa,

c) 14 800 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane di Santa Lucia,

d) 2 700 t agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Dominica».

11 Il quantitativo addizionale di 53 400 tonnellate di banane risulta dal fatto che, a seguito della tempesta tropicale, la Commissione aveva modificato il bilancio di previsione per l'anno 1994, riducendo la produzione comunitaria di 35 900 tonnellate portandola a 607 100 tonnellate e le importazioni dagli Stati ACP di 17 500 tonnellate portandole a 648 500 tonnellate. Tale revisione aveva avuto come conseguenza che il mercato comunitario della banana si era trovato insufficientemente approvvigionato entro un limite di 53 400 tonnellate.

12 Ai sensi del quarto 'considerando' del regolamento n. 2791/94, l'adattamento del contingente tariffario deve permettere, «da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario fino alla fine del 1994 e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano (...) di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario».

- 13 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2791/94, i quantitativi di cui all'art. 1, n. 2, sono assegnati agli operatori che rappresentano i produttori di banane che hanno subito le conseguenze della tempesta Debbie e che non hanno potuto rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane a causa dei danni provocati da tale tempesta. Le autorità competenti degli Stati membri devono determinare gli operatori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2 e assegnare ad ognuno di loro un quantitativo.
- 14 Le ricorrenti sono società importatrici di banane di paesi terzi nella Comunità, ossia operatori della categoria A, che non hanno potuto beneficiare dell'aumento del contingente tariffario previsto dal regolamento n. 2791/94.

Il procedimento e le conclusioni delle parti

- 15 Con ricorso depositato nella cancelleria della Tribunale il 7 febbraio 1995, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del regolamento n. 2791/94, ad eccezione del suo art. 1, n. 1. Il 30 marzo 1995 la Commissione ha depositato un'eccezione d'irricevibilità. Il 12 giugno 1995 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità.
- 16 Il 13 luglio 1995 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
- 17 Il 19 e il 27 luglio 1995, rispettivamente, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

18 Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 7 novembre 1995, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti e la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

19 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento n. 2791/94, ad eccezione dell'art. 1, n. 1, di quest'ultimo;

— condannare la convenuta alle spese.

20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare le ricorrenti alle spese.

21 La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:

— respingere la domanda della convenuta.

22 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso.

23 Il Regno Unito conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile.

Argomenti delle parti

24 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto, in primo luogo, le ricorrenti non sono in alcun modo pregiudicate dal regolamento n. 2791/94 e, in secondo luogo, anche supponendo che esse lo siano, il regolamento non le riguarda né direttamente né individualmente.

25 Anzitutto, la Commissione sostiene che il regolamento n. 2791/94 è stato adottato per aiutare gli operatori danneggiati dalla tempesta Debbie. Le ricorrenti, non facendo parte di tali operatori, si troverebbero in una situazione di fatto distinta dalla situazione obiettiva definita dal regolamento n. 2791/94.

26 In secondo luogo, in ordine alla questione se il regolamento n. 2791/94 riguardi direttamente le ricorrenti, la Commissione rileva che il criterio che regola la ripartizione del quantitativo aggiuntivo previsto da tale regolamento corrisponde alla decisione di natura economica che sta alla base di quest'ultimo, cioè quella di accordare una compensazione agli operatori che hanno subito le conseguenze della

tempesta Debbie. Il regolamento non avrebbe alcuna influenza sulla situazione giuridica degli operatori che, come le ricorrenti, non hanno subito le conseguenze della tempesta Debbie.

27 Quanto alla questione se le ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento, la Commissione ricorda che, per giurisprudenza costante, «la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l'identità dei soggetti ai quali un provvedimento si applica non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto controverso» (ordinanze della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13, e 21 giugno 1993, causa C-276/93, Chiquita Banana e a./Consiglio, Racc. pag. I-3345, punto 8). Ora, fa valere la Commissione, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2791/94 determina la ripartizione del contingente tariffario supplementare sulla base di criteri obiettivi e tale disposizione è quindi di carattere generale ed astratto.

28 La Commissione ricorda che le ricorrenti dovrebbero essere pregiudicate nella loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che le caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e le identifichino in modo analogo al destinatario (v. sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 9). Essa ritiene che il fatto che le ricorrenti facciano parte degli operatori della categoria A non possa essere considerata come una circostanza di fatto particolare ai sensi di tale giurisprudenza. D'altro canto, essa aggiunge che gli operatori della categoria A non sono i soli a non essere in grado di beneficiare del contingente tariffario supplementare; neppure gli operatori della categoria C potrebbero beneficiarne.

29 Le ricorrenti contestano innanzi tutto l'argomento della Commissione secondo il quale esse non sono in alcun modo pregiudicate dal regolamento n. 2791/94. Esse considerano che tale regolamento ha tolto loro il beneficio dell'attribuzione del

contingente tariffario aggiuntivo ad esse garantito dal Consiglio in forza dell'art. 19, nn. 1 e 4, del regolamento n. 404/93. A loro parere, il fatto di essere interessate in maniera negativa dal regolamento non può privarle della possibilità di agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.

- 30 Al fine di dimostrare che esse sono direttamente interessate dal regolamento, le ricorrenti ricordano che il regime di ripartizione stabilito dal regolamento n. 2791/94 obbliga le autorità nazionali a rifiutare loro automaticamente i titoli di importazione «tempesta Debbie», senza che esse dispongano di un potere di valutazione al riguardo.
- 31 In risposta all'argomento della Commissione secondo il quale esse non sono direttamente interessate dal regolamento n. 2791/94 perché quest'ultimo non è loro applicabile, le ricorrenti fanno valere che una tesi del genere avrebbe come conseguenza quella di consentire alla Commissione, nel commettere un illecito, nella fattispecie escludendo taluni operatori dalla ripartizione del quantitativo addizionale di contingente tariffario, di mettersi al riparo da un ricorso proposto da tali operatori.
- 32 Inoltre, l'argomento della Commissione avrebbe come conseguenza l'irricevibilità sistematica dei ricorsi proposti da concorrenti sfavoriti, poiché ogni concorrente escluso dal beneficio di un sistema stabilito da un regolamento non sarebbe considerato direttamente interessato dal regolamento controverso per il fatto che lo stesso non gli sarebbe applicabile.
- 33 Al fine di dimostrare di essere individualmente interessate dal regolamento, le ricorrenti adducono tre argomenti.

- 34 In primo luogo, esse fanno valere che il regime di ripartizione esclude dal quantitativo addizionale gli operatori della categoria A, che costituiscono una cerchia ristretta di soggetti di diritto di cui esse fanno parte. Esse ricordano che la categoria A è definita dall'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 come quella in cui rientrano gli operatori che hanno commercializzato prima del 1° luglio 1993 banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali e che, dopo tale data, nessuno è più potuto entrare in tale categoria. Esse aggiungono che l'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), escludendo la possibilità di aggiornamento degli elenchi di operatori, ha confermato che la categoria A è una cerchia chiusa dal 1° luglio 1993. Tale situazione caratterizzerebbe gli operatori che ne fanno parte rispetto a chiunque altro e li individuerrebbe in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, *Töpfer e Getreide-Import/Commissione*, Racc. pag. 497, in particolare pag. 506, e 13 maggio 1971, cause riunite 41/70-44/70, *International Fruit Company e a./Commissione*, Racc. pag. 411, punti 16-21; sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, *Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione*, Racc. pag. II-361, punti 25 e 26).
- 35 Le ricorrenti ricordano altresì che l'art. 19 del regolamento n. 404/93 dispone che, nell'ipotesi di aumento del contingente tariffario, il 66,5% del quantitativo addizionale dev'essere attribuito agli operatori della categoria A. A loro parere, il regolamento n. 2791/94 pregiudica i diritti garantiti da tale articolo ad un gruppo ristretto di destinatari, ciascun componente del quale è così individualmente interessato dal regolamento stesso (v., tra le altre, le sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, *Sofrimport/Commissione*, Racc. pag. I-2477, punto 11, e 31 marzo 1977, causa 88/76, *Exportation des sucres/Commissione*, Racc. pag. 709, punti 9-11).
- 36 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il regolamento n. 2791/94 non è applicabile in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto di cui trattasi, poiché esso ha una sola ipotesi di applicazione, cioè l'attribuzione unica di un contingente eccezionale a taluni operatori. Esse aggiungono che il regolamento impugnato si distingue, a questo proposito, dal regolamento n. 404/93.

- 37 In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che sarebbero private di una tutela giurisdizionale effettiva se il loro ricorso fosse dichiarato irricevibile. Sarebbe loro impossibile impugnare dinanzi ai giudici nazionali i titoli d'importazione «tempesta Debbie» concessi a taluni operatori della categoria B, dato che esse non possono ottenere informazioni sul contenuto di tali titoli. Sarebbe loro altrettanto impossibile domandare dinanzi ai giudici nazionali la concessione di tali certificati, poiché un'azione siffatta presupporrebbe la validità del regolamento impugnato e il problema di stabilire se il regolamento sia invalido sarebbe così escluso dall'oggetto della controversia.
- 38 La Repubblica federale di Germania considera che le ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento poiché fanno parte di un sistema chiuso di operatori e ogni intervento in tale sistema a vantaggio di un certo gruppo di operatori riguarda automaticamente l'insieme degli altri. Facendo valere la sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), essa sostiene che, in tale causa, è bastato alla Corte, per dichiarare ricevibile il ricorso, constatare che la ricorrente doveva essere esclusa dalla cerchia dei destinatari avvantaggiati dal regolamento impugnato. Ora, nella fattispecie, il regolamento n. 2791/94 toglierebbe alle ricorrenti un diritto loro riconosciuto dall'art. 19 del regolamento n. 404/93.
- 39 La Repubblica federale di Germania considera che le ricorrenti siano direttamente interessate dal regolamento anche in quanto sono, *ope legis*, escluse dalla ripartizione del contingente d'importazione.
- 40 Il Regno Unito fa valere che il regolamento n. 2791/94 non introduce discriminazioni in relazione alla categoria di operatori e che numerosi commercianti detengono nel contempo titoli della categoria A e titoli della categoria B. Sarebbe pertanto errato ragionare in termini di un gruppo di «operatori della categoria A» che sarebbe nell'impossibilità di beneficiare del regolamento n. 2791/94. La determinazione dei beneficiari da parte delle autorità nazionali competenti sarebbe avvenuta in relazione non alla categoria di operatori cui essi appartenevano, ma esclusivamente al problema di stabilire se essi rispondessero alle condizioni di cui agli

artt. 1, n. 2, e 2, n. 1. Per lo stesso motivo, sarebbe errato insinuare che il regolamento n. 2791/94 abbia avvantaggiato i possessori di titoli della categoria B in quanto gruppo.

41 Il Regno Unito fa altresì osservare che è irrealistico interpretare il regolamento impugnato nel senso che «avvantaggia» gli operatori cui è stato assegnato il quantitativo addizionale di 53 400 tonnellate. Il suo scopo non sarebbe stato quello di modificare l'equilibrio tra i diversi tipi di operatori, ma di assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e di fornire un indennizzo agli operatori che hanno subito danni a seguito di una catastrofe naturale.

42 La Repubblica francese ritiene che il regolamento n. 2791/94 presenti incontestabilmente una portata economica generale poiché tende a rimediare alle conseguenze di una catastrofe naturale che ha distrutto una quota importante della produzione comunitaria e ACP di banane. Tale provvedimento risponderebbe agli obiettivi della politica agricola comune relativi alla stabilizzazione del mercato e alla fornitura, a prezzi ragionevoli, di banane ai consumatori comunitari. Il modo di ripartizione dei titoli di importazione del quantitativo addizionale istituito dal regolamento n. 2791/94 rientrerebbe quindi nella finalità di una disciplina destinata ad aiutare gli operatori comunitari e ACP, le sole vittime della tempesta Debbie. In considerazione di tale obiettivo, sarebbe allora giustificato che gli operatori non danneggiati dalla tempesta Debbie non possano approfittare di provvedimenti che non si applicano alla loro situazione. La ripartizione del quantitativo addizionale di banane tra gli operatori danneggiati definiti in maniera obiettiva non rimetterebbe quindi in discussione la portata generale del provvedimento, anche se tale criterio permetterebbe di identificare i beneficiari del provvedimento.

43 La Repubblica francese ritiene altresì che la citata sentenza Codorniu/Consiglio non sia applicabile nel caso di specie. In primo luogo, il provvedimento impugnato non avrebbe assolutamente pregiudicato la situazione in essere degli importatori di banane di paesi terzi, fra i quali figurano le ricorrenti nell'ambito del contingente previsto dal regolamento n. 404/93. In secondo luogo, se le ricorrenti non hanno

beneficiario del contingente addizionale, tale circostanza non basterebbe a caratterizzarli rispetto a chiunque altro, poiché esse si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri operatori delle categorie A, B e C che non sono stati danneggiati dalla tempesta Debbie. Nessuna situazione particolare di fatto consentirebbe di individuare le ricorrenti, che non avrebbero subito alcuna ripercussione negativa a seguito dell'applicazione di provvedimenti diretti a rimediare alle conseguenze di una tempesta. Esse sarebbero pregiudicate dal regolamento n. 2791/94 solo in quanto appartenenti ad una categoria di operatori economici astrattamente considerata.

Giudizio del Tribunale

44 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che, in forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, quando gli è sottoposta un'eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale; nella fattispecie il Tribunale considera che esso è sufficientemente edotto a seguito dell'esame dei documenti agli atti e che non occorre passare alla fase orale.

45 L'argomento della Commissione secondo cui le ricorrenti non sono in alcun modo pregiudicate dal regolamento n. 2791/94 non può essere accolto. Infatti, il Tribunale considera che, a partire dall'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, qualsiasi normativa adottata in tale settore può pregiudicare, almeno in potenza, la situazione di diritto degli operatori economici che svolgono le loro attività in tale settore. Occorre quindi esaminare se, nella fattispecie, le ricorrenti siano interessate direttamente e individualmente dal regolamento n. 2791/94.

46 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il detto regolamento riguardi individualmente le ricorrenti, il Tribunale rileva che il regolamento n. 2791/94 è diretto a rimediare alle conseguenze di una calamità naturale e che esso risponde agli obiettivi della politica agricola comune relativi alla stabilizzazione del mercato e al mantenimento di prezzi ragionevoli nelle forniture di banane ai consumatori

della Comunità. Gli operatori tra i quali è ripartito il quantitativo addizionale aggiunto al contingente tariffario globale sono definiti in maniera obiettiva in relazione ai danni causati dalla tempesta Debbie di cui sono rimasti vittime. Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare il numero o addirittura l'identità dei soggetti cui si applica un provvedimento non comporta assolutamente che tali soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da quest'ultimo, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto controverso (v. sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. II-421, punto 32, e 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 65). Nella fattispecie, il regolamento n. 2791/94 costituisce appunto un atto normativo di portata generale.

47 Tuttavia, il carattere normativo degli atti impugnati non esclude che essi possano riguardare individualmente determinati operatori economici interessati (sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13; sentenze Codorniu/Consiglio, citata, punto 19, e Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 66). Per poter ritenere che un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria riguardi individualmente determinati operatori, questi devono esserne colpiti, nella loro situazione giuridica, in ragione di circostanze di fatto che li distinguano da qualsiasi altro soggetto e li identifichino alla stessa stregua del destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 66).

48 Nella fattispecie, il Tribunale constata che, anche se le ricorrenti non hanno beneficiato del contingente addizionale, tale circostanza non basta a distinguerle rispetto a chiunque, poiché esse si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri operatori delle categorie A, B e C che non sono stati danneggiati dalla tempesta Debbie. Occorre altresì rilevare che, come sottolineano la Commissione e il Regno Unito, il quantitativo addizionale attribuito è destinato in linea di principio a tutti gli operatori, indipendentemente dalla categoria di cui fanno parte, e che gli operatori della categoria A non sono quindi esclusi immediatamente dal beneficio di tale quantitativo addizionale.

- 49 La presente situazione si distingue da quella oggetto della controversia nella citata causa Codorniu/Consiglio, nella quale un'impresa che si era trovata, a seguito della disposizione controversa, nell'impossibilità di far uso di un marchio da essa utilizzato per un lungo periodo si trovava, per questo fatto, messa in evidenza rispetto a tutti gli altri operatori economici. Nella fattispecie, le ricorrenti non si trovano in una situazione del genere riguardo al regolamento n. 2791/94, dato che non hanno subito alcun danno a seguito della tempesta Debbie, che il regolamento n. 2791/94 non ha influito sui quantitativi di banane loro attribuite, così come non ha leso diritti specifici di cui esse fossero titolari (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 43).
- 50 Il Tribunale constata altresì che l'argomento delle ricorrenti, secondo il quale esse sarebbero private di una tutela giurisdizionale effettiva se il loro ricorso fosse dichiarato irricevibile, non può condurre il Tribunale ad eccedere i limiti della sua competenza posti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato. Del resto, le ricorrenti non hanno precisato in maniera convincente gli ostacoli che impedirebbero loro di impugnare dinanzi ai giudici nazionali la decisione con cui le competenti autorità dello Stato membro cui appartengono constatassero che esse non soddisfano alle condizioni poste dall'art. 2 del regolamento n. 2791/94 e di contestare, alla luce dell'applicazione fattane, la validità di tali condizioni (v. supra, punto 13). Un tale modo di procedere permetterebbe ai giudici nazionali di cui trattasi di sottoporre alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del Trattato, le questioni pregiudiziali che essi ritengano appropriate nell'ambito delle controversie di cui siano investiti (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 39).
- 51 Dalle considerazioni che precedono risulta che non può ritenersi che il regolamento n. 2791/94 riguardi individualmente le ricorrenti. Pertanto, il problema di stabilire se le ricorrenti siano direttamente interessate dal regolamento n. 2791/94 diviene irrilevante.
- 52 Occorre pertanto accogliere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiarare irricevibile il presente ricorso.

Sulle spese

53 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno pertanto condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, che ha fatto domanda in tal senso. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese e sopporteranno in solido quelle sostenute dalla Commissione. La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 10 dicembre 1996.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts